

Specchietto delle distanze

Ger	nere di piante	Distanza da abitazioni, orti, giardini e vigne	Distanza da altre fabbri- che e altri fondi coltivi	Distanza da bosco o selva salvo diritto di reciprocità del vicino
I.	Alberi di alto fusto pino, abete rosso, abete bianco, cipresso, platano, betulla, tiglio, faggio, salice, olmo, ippocastano, magnolia, acacia, castagno, noce, rovere, palma, mimosa, bambú;	m. 8,00	m. 6,00	m. 0,5
	4 *			
II.	Piante di basso fusto e arbusti melo, pero, ciliegio, fico, pruno, susino, olivo, nespolo, nocciolo, camelia, tasso, alloro, gelsi;	m. 4,00	m. 3,00	m. 0,5
	Peschi	m. 2,00	m. 2,00	m. 0,5
		Distanza dal confine		
III.	Piante di basso fusto e arbusti cotogno, bianco-spino, glicine, rose rampicanti, vitalba, oleandro, tuia pungitopo, serenella, orten- sia;		m. 0,5	
	Viti		m. 0,25	

Capitolo V

Piantagioni

§ XIX - Distanze

1. A riguardo delle piantagioni il legislatore si è preoccupato di fissare le distanze tenendo conto sia del genere delle piante, sia del genere dei fondi presso i quali le stesse vengono piantate. Ha perciò stabilito 4 categorie di piante e due gruppi di fondi a cui applicare le distanze.

I. Genere di piante

A. Piante di alto fusto (art. 155).

Ai fini delle distanze sono da considerare d'alto fusto quelle, il cui fusto, o semplice o diviso in rami, sorge ad altezze rilevanti e in genere non fruttifere quali il pino, l'abete rosso, l'abete bianco, il cipresso, il platano, la betulla, il tiglio, il salice, l'olmo, l'ippocastano, la magnolia, l'acacia, la palma, la mimosa, il bambú, ecc.¹. La legge ha aggiunto a questa categoria anche alcuni alberi fruttiferi di certa mole e cioè: il castagno, il noce e il rovere.

B. Piante fruttifere e ornamentali (art. 156).

Cioè alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di

1. RGP 1955, pag. 390.

mezza asta, il cui fusto, sorto a breve altezza, si diffonde nei rami. Sono quindi di questa categoria il melo, il pero, il ciliegio, il fico, il pruno, il susino, l'olivo, il nespolo, il nocciolo, la camelia, l'alloro, ecc.

C. Piante di basso fusto (art. 157).

Sotto tale categoria sono da intendere avantutto le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o bianco spino, poi le piante da frutta coltivate a vaso e quelle ornamentali tenute nane e infine gli arbusti ornamentali, l'oleandro, la tuia pungitopo, la serenella, l'ortensia, ecc.

D. Le viti (art. 158).

Per queste piante la legge ha creato un regime di favore benché le stesse siano da considerare alla stregua delle altre piante di basso fusto. A questa categoria appartengono, oltre alle viti comuni, il ribes e l'uva spina.

II. Genere dei fondi

(art. 155-159)

Una rigorosa distanza deve essere tenuta da abitazioni, orti, giardini e vigne, per l'incomodo che agli stessi deriva dalla vicinanza delle piantagioni. Una distanza più ridotta è invece da osservare verso altri fabbricati e fondi coltivi quali officine, magazzini, stalle, campi, prati, e più ridotta ancora verso selve e boschi.

Al fine di dare un quadro chiaro di tutte le disposizioni legali sulle distanze, in funzione del genere delle piante e di quello dei fondi, stabiliremo il seguente specchietto: